

**COMUNE DI VASANELLO**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/09/2010**

## **TITOLO I**

### **MERCATO SETTIMANALE**

#### ***ART 1***

##### **(OGGETTO DEL REGOLAMENTO)**

Forma oggetto del presente Regolamento l'esercizio dell'attività di cui al titolo X del D.Lgs. 114/1998 e al Titolo III della Legge Regionale Lazio n. 33/1999 e della Legge Regionale Lazio n.12/2001 e della Deliberazione del Consiglio Regionale 19 febbraio 2003, n.139 svolta nel mercato del Comune di Vasanello.

#### **ART 2**

##### **(TIPOLOGIA DI MERCATO)**

Il mercato settimanale misto scoperto mobile si svolge ogni mercoledì.

#### **ART. 3**

##### **(GESTIONE DEL MERCATO)**

La direzione del mercato è affidata all'Ufficio Commercio, che vi provvede avvalendosi per la sorveglianza del Servizio di Polizia Municipale.

#### **ART. 4**

##### **(DISLOCAZIONE DEL MERCATO)**

Il mercato settimanale è dislocato su 31 posteggi che occupano un'area di circa 1.500 mq, la cui superficie e dislocazione risulta dalla planimetria allegata al presente Regolamento.

#### **ART 5**

##### **(CONTINGENTE POSTEGGI)**

I posteggi del mercato settimanale del mercoledì sono così contingentati:

- N. 3 posteggi riservati ai produttori agricoli che vendano esclusivamente prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende (posteggi numerati in cartografia ai numeri: 24, 29, 30);
- N. 1 posteggio riservato a produttore agricolo in coltura biologica (posteggio numerato in cartografia al numero 31);
- N. 5 posteggi riservati alla vendita di prodotti del settore alimentare (posteggi numerati in cartografia ai numeri: 1, 11, 15, 25, 26, 27);
- I restanti riservati al settore non alimentare (posteggi numerati in cartografia ai numeri: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29).

Nei rispettivi posteggi l'attività di vendita (come concessionari o come spuntisti) può essere esercitata esclusivamente con riferimento al settore merceologico in cui l'autorizzazione è stata rilasciata.  
(si allega planimetria allegata n.1).

## **ART. 6** **(PRODUTTORI AGRICOLI)**

I produttori agricoli, di cui al precedente articolo, che intendano vendere i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio devono effettuare domanda al sindaco con richiesta di assegnazione del posteggio medesimo. La domanda, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita.

L'assegnazione dei posteggi sono effettuati secondo le procedure e sulla base delle graduatorie previste dagli articoli 40 e 41 della Legge Regionale 18 novembre 1999, n. 33, nel testo vigente.

La graduatoria è formulata secondo i seguenti criteri di priorità:

1. Titolari di concessione di posteggio ai quali sia stato revocato il provvedimento concessorio per motivi non imputabili ai titolari medesimi;
2. Operatori nei mercati già formalmente istituiti che dimostrino di possedere il più alto numero di presenze effettive nel mercato accertate secondo le modalità all'articolo 42, commi 2 e 3, della Legge Regionale n. 33/99;

A parità di condizioni le autorizzazioni e le relative concessioni di posteggio sono rilasciate secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda ricavabile dalla data di effettuazione della prevista raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di coincidenza della data desumibile dalla raccomandata le autorizzazioni e le relative concessioni saranno rilasciate per sorteggio.

## **ART. 7** **(ASSEGNAZIONE POSTEGGI)**

I posteggi sono assegnati dal Responsabile dell'Ufficio Commercio in concessione decennale, rinnovabile a richiesta dell'interessato a seguito di domanda in carta legale da presentarsi entro il primo dicembre dell'ultimo anno di concessione.

L'assegnazione dei posteggi sono effettuati secondo le procedure e sulla base delle graduatorie previste dagli articoli 40 e 41 della Legge Regionale 18 novembre 1999, n. 33, nel testo vigente.

La graduatoria è formulata secondo i seguenti criteri di priorità:

1. Titolari di concessione di posteggio ai quali sia stato revocato il provvedimento concessorio per motivi non imputabili ai titolari medesimi;
2. Operatori nei mercati già formalmente istituiti che dimostrino di possedere il più alto numero di presenze effettive nel mercato accertate secondo le modalità all'articolo 42, commi 2 e 3, della Legge Regionale n. 33/99;
3. Soggetti che non siano già titolari di altra autorizzazione al commercio;

A parità di condizioni le autorizzazioni e le relative concessioni di posteggio sono rilasciate secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda ricavabile dalla data di effettuazione della prevista raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di coincidenza della data desumibile dalla raccomandata le autorizzazioni e le relative concessioni saranno rilasciate per sorteggio.

## **ART. 8** **(SPOSTAMENTO GIORNO DI MERCATO)**

Qualora il mercato settimanale del mercoledì ricada in un giorno di festività nazionale deve considerarsi soppresso, così pure nel caso ricada nel giorno dei festeggiamenti di San Lanno e San Rocco.

## **ART. 9** **(MERCİ POSTE IN VENDITA)**

È consentita la vendita di tutte le merci eccezion fatta per quelle la cui vendita su aree pubbliche può dar luogo ad inconvenienti di carattere igienico sanitario e di ordine pubblico, secondo la normativa vigente.

### **ART. 10 (OCCUPAZIONE SPAZIO)**

E' fatto assoluto divieto di occupare spazi non compresi nella cartografia allegata.

### **ART. 11 (DISLOCAZIONE DELLE MERCI)**

Tutte le merci debbono essere distribuite per la vendita all'interno dei posteggi concessi. Le merci debbono essere esposte sui banchi di vendita aventi altezza dal suolo di cm. 60, il tendone a copertura del banco deve essere di altezza minima dal suolo di m. 2 e può sporgere di un metro oltre il confine del suolo assegnato con divieto di appendere le merci oltre la linea del banco.

Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti è consentita l'esposizione a terra.

E' fatto divieto di fissare tende ed ombrelloni mediante chiodi o paletti infissi nel suolo.

### **ART. 12 (SUBINGRESSI)**

In caso di passaggio di proprietà dell'azienda a seguito di cessione o di morte del titolare la reintestazione dell'autorizzazione è effettuata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio a seguito di domanda del soggetto subentrante che dovrà vendere i prodotti dello stesso settore merceologico del cedente.

### **ART. 13 (ORARIO DI MERCATO)**

L'orario di apertura del mercato viene fissato per tutto l'anno alle ore 08,15.

L'inizio delle operazioni di allestimento delle attrezzature di vendita relative ai posteggi può iniziare 60 minuti prima dell'orario d'inizio stabilito per la vendita.

Il termine delle operazioni di vendita è stabilito per tutto l'anno alle ore 13,00.

La chiusura del mercato e lo sgombero dei generi è consentita per tutto l'anno entro le ore 14,00.

#### **ART. 14** **(POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI)**

L'operatore assegnatario del posteggio che non lo occupi entro le ore 08,00 perde il diritto al medesimo per la giornata.

#### **ART. 15** **(ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI)**

I posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della relativa concessione, possono essere giornalmente assegnati ad altri soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 114/98, di tipo a) rilasciata da un Comune della Regione Lazio, di tipo b) rilasciata da Comune italiano per lo stesso settore merceologico, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato, salvo in caso in cui l'area sia occupata da impianti fissi.

Gli operatori di cui al comma precedente dovranno presentarsi in Piazza della Repubblica entro le ore 8,00 del giorno di mercato.

Agli operatori che si presenteranno prima dell'orario di accesso al mercato e che rimarranno esclusi per mancanza di posteggi verrà conteggiata la presenza.

Chi, pur avendo ottenuto un posteggio, non lo occuperà, non avrà diritto al conteggio della presenza.

A coloro i quali venga concesso un posteggio nel mercato spetterà il pagamento del canone di posteggio da effettuarsi con versamento diretto agli Agenti di Polizia Municipale in servizio di sorveglianza. Nella medesima giornata, gli Agenti di Polizia Municipale provvederanno a versare le eventuali somme riscosse a tale titolo all'incaricato dell'Ufficio Commercio assieme agli atti di quietanza rilasciati.

## **ART. 16**

### **(MEZZI DI TRASPORTO)**

La superficie dei posteggi individuali assegnata per la vendita, che si allega al presente regolamento, è comprensiva di quelle necessarie alla sosta del mezzo di trasporto che deve essere munito di apposita autorizzazione al trasporto di cose in conto proprio e, se necessario, alla idoneità sanitaria.

E' consentito l'ingresso nel mercato dei veicoli che trasportano le merci e le attrezzature anche in deroga ai limiti di tonnellaggio stabiliti con apposita ordinanza.

## **ART. 17**

### **(NON CEDIBILITA' DEL POSTEGGIO)**

La concessione del posteggio non può essere in alcun caso ceduta, a nessun titolo, se non con il trasferimento dell'attività come disciplinato dalle norme vigenti (vendita, locazione, mortis causa).

## **ART. 18**

### **(MODALITA' DI VENDITA)**

E' fatto divieto di effettuare la vendita mediante "illustrazione della merce".

Nei mercati è vietato usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni. Fatta eccezione per i venditori di dischi, musicassette, impianti radio stereofonici e simili, i quali devono comunque, per lo svolgimento della loro attività, attenersi alle disposizioni impartite dall'operatore preposto alla vigilanza, è vietato recare disturbo alle attività circostanti e fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni solo per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto.

Megafoni, altoparlanti e gli altri tipi di apparecchiature aventi emissioni sonore dovranno essere spenti a richiesta degli addetti alla vigilanza.

Ai venditori in forma itinerante è consentito l'uso di sistemi di amplificazione, purchè con volume moderato.

## **ART. 19**

### **(VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI)**

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, come i prodotti surgelati, congelati o refrigerati è consentito solo nelle aree provviste di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.

E' vietato l'uso di gruppi elettrogeni di qualsiasi tipo.

## **ART. 20**

### **(NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE LA VENDITA)**

I frequentatori del mercato sono tenuti:

- Ad essere sempre presenti al banco di vendita;
- A non occupare più spazio di quanto loro assegnato;
- A sgomberare l'area del mercato entro l'orario stabilito;
- A informare tempestivamente l'Ufficio Commercio di ogni assenza per malattia che dovrà essere debitamente documentata. Il certificato medico di malattia, indicante i giorni di assenza, dovrà pervenire all'Ufficio Commercio entro il termine di una settimana dall'inizio della malattia;
- A dare preventiva comunicazione di variazione del mezzo usato per il trasporto e la vendita delle merci;
- A non effettuare la vendita col sistema della riffa;
- A non ospitare nel proprio posteggio altri operatori;
- A tenere ben esposti i prezzi delle singole merci;
- A non arrecare intralcio o disturbo agli avventori ed ai colleghi;
- A non sporcare in qualsiasi modo il suolo pubblico, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata;
- A fine operazioni di vendita lo spazio occupato dovrà essere lasciato pulito ed ogni eventuale residuo di merci, imballaggi ecc. dovrà essere inserito negli appositi sacchi distribuiti dagli operatori ecologici. I cartoni dovranno essere ordinatamente accatastati e legati. Per i trasgressori verrà applicata la sanzione



- di €50,00 e in caso di reiterazione (terza sanzione in un anno) verrà applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione per 30 giorni.
- A rispettare le norme del presente Regolamento e della Legge..

## **ART. 21**

### **(MANCATO UTILIZZO DEL POSTEGGIO)**

Il mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giorni in ciascun anno solare comporta la decadenza dalla concessione del posteggio e la revoca dell'autorizzazione, salvo i casi di malattia, gravidanza o servizio militare. Per gli operatori stagionali il mancato utilizzo è calcolato in proporzione alla durata dell'occupazione. Il certificato medico dovrà pervenire in Comune entro 10 giorni dall'assenza a cui si riferisce.

L'Ufficio di Polizia Municipale annota, in apposito registro, le presenze e le assenze degli operatori assegnatari di posteggio e ne dà comunicazione riassuntiva per ogni anno solare all'Ufficio Commercio entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Qualora si verifichi una delle fattispecie previste dall'art. 44 comma 1 della Legge Regionale Lazio n. 33 del 18.11.1999 l'Ufficio Commercio ne dà comunicazione all'interessato, fissando un termine di 15 giorni per le eventuali contro deduzioni, decorso inutilmente tale termine provvede all'adozione del provvedimento di revoca.

Ai sensi dell'art. 29, comma 3, del d.lgs. 114/1998, l'autorizzazione è sospesa dal comune per un periodo non superiore a 20 giorni.

## **TITOLO II**

### **POSTEGGI FUORI MERCATO E COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

## **ART. 22**

### **(POSTEGGI AL DI FUORI LA SEDE DI MERCATO)**

I posteggi al di fuori della sede di mercato per l'esercizio della vendita al dettaglio su aree pubbliche sono:

- posteggio N. 1, Piazza della Repubblica, esclusivo per la vendita di frutta secca nei giorni domenica, feste, sagre fiere e manifestazioni locali di mq. 32, con orario di vendita dalle ore 14,00 alle ore 20,00;

- posteggio N. 2, Piazza della Repubblica, esclusivo per la vendita di pesce nei giorni martedì e venerdì di mq. 32, con orario di vendita dalle ore 10,00 alle ore 13,00;
  - posteggio N. 1, Piazza della Repubblica, esclusivo per la vendita di porchetta nei giorni martedì, mercoledì, venerdì e sabato di mq. 32, con orario di vendita dalle ore 09,00 alle ore 13,00 il martedì, il mercoledì il venerdì e il sabato; dalle ore 16,00 alle ore 20,00 il venerdì, il sabato e nei giorni di feste, sagre, fiere e manifestazioni locali.
- (si veda planimetria allegata n°2)

### **ART. 23**

#### **(ASSEGNAZIONE POSTEGGI SPARSI)**

l'assegnazione dei posteggi di cui all'art. 22 avverrà con le stesse norme e procedure dell'art. 7 del presente regolamento.

### **ART. 24**

#### **(MANCATO UTILIZZO DEL POSTEGGIO)**

Per quanto attiene alla mancata occupazione del posteggio al di fuori della sede di mercato si richiama l'art. 21 de presente Regolamento.

### **ART. 25**

#### **(AREE DI SOSTA COMMERCIO ITINERANTE)**

Vengono istituite le seguenti aree di sosta destinate al commercio su aree pubbliche in forma itinerante:

1. Via Cesare Battisti n. 77-81;
  2. Via Palazzolo (incrocio con Via Celestini);
  3. Via Fontana Camerata (parcheeggio);
  4. Via Silone (parcheeggio vicino scuola media statale);
  5. Via B. Serotini (parcheeggio monumento aeronautica);
  6. Via XXV aprile (parcheeggio);
  7. Via B. Croce (dietro ufficio poste);
  8. Via B. Buozzi (parcheeggio antistante la chiesa di S. Antonio).
- (si veda planimetria allegata n°3)

### **ART. 26**

## **(DIVIETO COMMERCIO ITINERANTE)**

E' fatto divieto di effettuare il commercio itinerante nei giorni di fiera, mercato, sagre e festività di cui al successivo art. 28 e nell'orario di chiusura degli esercizi di vicinato (compreso il giovedì pomeriggio).

### **ART. 27**

#### **(ORARIO DI VENDITA)**

L'orario di vendita degli operatori itineranti è stabilito per la seguente fascia oraria:

- Dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 nel periodo invernale;
- Dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00 nel periodo estivo.

La sosta negli appositi spazi non può essere protratta per più di un'ora.

E' fatto assoluto divieto di occupare spazi diversi da quelli stabiliti dal presente Regolamento, per l'occupazione dei quali valgono le norme relative alla vendita su spazi e aree pubbliche contenute in questo regolamento con esclusione del pagamento della TOSAP e della relativa tassa sugli RSU.

### **ART. 28**

#### **(FESTE E SAGRE)**

In occasione delle seguenti feste e sagre:

- 17 gennaio, Sant'Antonio Abate per la durata dei festeggiamenti;
- 5 maggio, S. Lanno per la durata dei festeggiamenti;
- 16 agosto, S. Rocco per la durata dei festeggiamenti.

Sarà consentita la sosta di commercianti su aree pubbliche in Piazza della Repubblica e Piazza V. Veneto come da planimetria allegata. Le domande per l'assegnazione del posteggio dovranno pervenire al Comune almeno trenta giorni prima della data d'inizio della manifestazione cui trattasi. La domanda dovrà essere presentata in bollo da €14,62 e corredata della seguente documentazione:

#### ***per i commercianti:***

- \* autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica;
- \* certificazione relativa all'iscrizione nel registro delle imprese;

***per gli spettacoli viaggianti:***

\* autorizzazione all'esercizio dell'attività e convalida annuale (dichiarazione di proseguimento presentata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione);

\* assicurazione;

\* collaudo annuale;

\* certificato di circolazione con relativa revisione (se si tratta di rimorchio ad uso speciale spettacoli viaggianti);

\* conformità dell'impianto elettrico (se presente);

\* disponibilità di estintori (se necessari);

\* dichiarazione di corretto montaggio (**questo documento va presentato solo dopo che sia stato effettuato il montaggio**);

I documenti suddetti non devono necessariamente essere prodotti in copia autentica, è sufficiente una copia fotostatica con allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e fotocopia di un documento in corso di validità, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Ogni altra documentazione considerata necessaria all'uopo, verrà richiesta con apposita lettera e dovrà essere presentata al momento dell'assegnazione del posteggio, pena la perdita del diritto a quest'ultimo.

Le domande non complete della relativa documentazione non verranno prese in considerazione.

L'assegnazione del posteggio avverrà in base all'anzianità di presenza della manifestazione stessa. A parità di punteggio verrà presa in considerazione la data d'iscrizione al registro delle imprese.

La graduatoria verrà resa nota tramite affissione all'albo pretorio per 10 giorni, a partire dal settimo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle domande. La data di assegnazione del posteggio verrà comunicata ai soli concessionari con raccomandata A/R.

Il mancato utilizzo del posteggio assegnato per 2/5 della durata della manifestazione porterà alla mancata assegnazione della presenza.

Gli operatori dovranno attenersi alle seguenti norme:

- non verrà fornita energia elettrica;
- la data e l'ora di assegnazione del posteggio verrà comunicata ai soli assegnatari con apposita lettera;

- i banchi installati al momento dell'assegnazione non dovranno essere smontati (neanche di notte) fino all'ultimo giorno autorizzato; l'abbandono del posto comporterà automaticamente la perdita del diritto acquisito e si procederà a nuova assegnazione ad operatori eventualmente presenti entro le ore 09:00 di ogni giorno;
  - la ricevuta di pagamento TOSAP dovrà pervenire all'Ufficio di Polizia Municipale 5 giorni prima della data di assegnazione, tramite consegna personale, fax (0761/4089389) o raccomandata A/R inviata almeno 5 giorni
- 
- prima della data specificata, altrimenti non sarà permesso l'esercizio dell'attività;
  - presentare, nello stesso termine e con le stesse modalità della ricevuta di pagamento, tutta la documentazione integrativa eventualmente richiesta, al fine di regolarizzare la domanda, pena la perdita del diritto al posteggio;
  - in caso di rinuncia, mancata presenza degli assegnatari nel giorno e nell'ora stabiliti, o mancata presentazione della ricevuta di pagamento e/o documentazione integrativa come sopra riportato, il posteggio verrà assegnato ad altro titolare di autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica, con precedenza a coloro che sono rientrati nella graduatoria pubblica, ma senza raggiungere una posizione utile per ottenere la concessione all'occupazione temporanea di suolo pubblico.

Saranno ammesse soltanto le seguenti tipologie di vendita:

1. Settore Alimentare:
  - Frutta secca;
  - Porchetta arrostita;
  - Zucchero filato.
2. Settore non alimentare:
  - Oggettistica;
  - Giocattoli;
  - Libri;
  - Musicassette ecc.
  - Prodotti in vimini in ceramica e coccio ecc..
3. Spettacoli Viaggianti (verranno riservati appositi spazi come da planimetria allegata n°4).

Per tutto quanto espressamente regolamentato si rimanda alle norme previste per il mercato.

**ART. 29**  
**(ATTI PRECEDENTI)**

Il presente atto abroga ogni altra disposizione contraria e con esso incompatibile.

**ART. 30**  
**(ENTRATA IN VIGORE)**

Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla sua ripubblicazione all'Albo Pretorio, una volta divenuto esecutivo l'atto deliberativo che lo approva.